



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE - DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

del 27 APRILE 2016

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMU

L'anno **duemilasedici** addi **ventisette** del mese di **aprile** alle ore 21.20 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colonnella

Alla convocazione in seduta pubblica e ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all' appello nominale

	Presente	Assente
1) POLLASTRELLI LEANDRO	X	
2) PEPERINI ARMANDO	X	
3) CAPPONI MAURO	X	
4) MORETTI CLAUDIO	X	
5) FICCADENTI GIOVANNI	X	
6) PONTUTI MIRELLA	X	
7) VAGNONI NAZZARENO	X	

8) IANNONE SANDRO	X	
9) OLIVIERI PAOLA		X
10) DI SABATINO ENRICO		X
11) COLONNELLI RICCARDO		X
12) CECCHINI GRAZIELLA	X	
13) BERNARDINI GIAMMARCO		X

Presente	Assente
X	
	X
	X
	X
X	
	X

Assegnati n.13

In carica n. 13

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Geom **LEANDRO POLLASTRELLI** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), il Segretario Comunale **Dott. LUCA DI EUGENIO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

MENZIONATI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali è istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è partita nell'anno 2015.

CITATA la Legge di Stabilità 2014, L.147/2013 che ha previsto una profonda riforma del sistema di fiscalità locale sugli immobili, mediante l'introduzione della I.U.C. basata su due presupposti impositivi, uno composto dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali.

ESAMINATI gli emendamenti apportati con Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 all'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 con particolare riferimento alla disciplina dell'IMU.

PREMESSO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' 'inizio dell' esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

SPECIFICATO che il decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, termine ulteriormente prorogato dal decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016) al 30 aprile 2016

PALESATO che la Legge di Stabilità 28 12 2015 (Legge di Stabilità 2016) è ulteriormente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Comunale Unica.

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di IMU, tutte di carattere obbligatorio sono:

a) Riduzioni IMU per abitazioni concessi In Comodato Gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle Cat. A/1, A/8, A/9;

b) Modifica tassazione terreni agricoli: A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

2) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;

3) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

c) ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché a 75);

d) riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%)

e) esenzioni delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza.

f) esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie D ed E, dei macchinari, congegni attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cd. imbullonati)

VISTA la Circolare del MEF n. 1/DF del 17 febbraio 2016 in cui si chiariscono i dettagli, i requisiti e l'applicazione del comodato gratuito

VISTE le specifiche del MEF con NOTA Prot. 2472 del 29 gennaio 2016

RICHIAMATO l'art. 1 comma 26 della Legge 28 12 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla TASSA RIFIUTI (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2016 ha confermato le scadenze ordinarie per il pagamento, acconto 16 giugno 2016, saldo 16 dicembre 2015, pagamento in un'unica soluzione 16 giugno.

VISTO il Regolamento per L'imposta Municipale Propria approvato con Delibera 15 del 21/05/2014

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 03/07/2015, in cui sono state recepite le modifiche al Regolamento Imu intervenute con la Legge di Stabilità 2015.

RITENUTO opportuno apportare al vigente Regolamento IMU le seguenti modifiche sottolineate in neretto :

ART 5 Comma 1:

“
.....:”

- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà **indivisa** destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza.

RITIENE opportuno inserire il presente comma

Art 13 Comma 4:

A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- 1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- 2) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- 3) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

ART 15 Comma 3:

“ Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale moltiplicato per 135. ~~Il coefficiente scende a 75 per i terreni agricoli coltivati e non posseduti da agricoltori, imprenditori agricoli o IAP.~~”

ART 19 Comma 3 :

“ L'aliquota ridotta è prevista per la abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (**il comodato deve essere registrato**). E' riconosciuta, a particolari condizioni (art. 1, comma 10) una ulteriore riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle Cat. A/1, A/8, A/9;

ART.19 Comma 8:

“.....a percepire canoni di locazione più elevati”

E' prevista una riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di

cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l' IMU determinata applicando l' aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%).

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di art 49 del DLGS N. 267/2000 .

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Cecchini), contrari n. 0 legalmente espressi

DELIBERA

1)DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi di art 3v di Legge n. 241/1990.

2)DI MODIFICARE il Regolamento Imu così come sotto indicato

ART 5 Comma 1:

“.....
.....”

- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà **indivisa** destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza.

ART. 13 Comma 4:

A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- 1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- 2) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- 3) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

ART 15 Comma 3:

“ Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale moltiplicato per 135. ~~Il coefficiente scende a 75 per i terreni agricoli coltivati e non posseduti da agricoltori, imprenditori agricoli o IAP.~~”

ART 19 Comma 3 :

“ L’aliquota ridotta è prevista per la abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (**il comodato deve essere registrato). E’ riconosciuta, a particolari condizioni (art. 1, comma 10) una ulteriore riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle Cat. A/1, A/8, A/9;**

ART.19 Comma 8:

“.....a percepire canoni di locazione più elevati”

E’ prevista una riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l’ IMU determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%).

3)DI DARE ATTO che le presenti modifiche entreranno in vigore a partire dallo 01/01/2016, salvo diverse disposizioni di legge

4)DI SPECIFICARE, che, per quanto non espressamente previsto nella presente delibera, si applicano le disposizione normative vigenti in materia ivi comprese quelle in materia di sanzioni così come modificate dal D.lgs n. 158/2015 e anticipate al 2016 dall’art. 1, c)133 della L. 208/2015.

6)DI PUBBLICARE la presente modifica del Regolamento IMU sul portale dedicato del MEF entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva riportando l’intero nuovo regolamento.

7)DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione ,con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Cecchini), contrari n. 0 legalmente espressi, immediatamente esecutiva ai sensi di art 134, 4 comma del Dlgs n. 267/2000.

PARERE di regolarità tecnica
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Settore
Rag Teresa Nicolina Di Buò



PARERE di regolarità contabile
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000



Favorevole

Il Responsabile del Settore
Rag Teresa Nicolina Di Buò




Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GEOM. LEANDRO POLLASTRELLI




IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCA DI EUGENIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella dal 04/05/2016 al 19/05/2016 per rimanervi gg.15 consecutivi ai sensi di art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott LUCA DI EUGENIO



ATTESTATO DI ESECUTIVITA'




che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ,ai sensi di art . 134, comma 4°, del D.lgs n. 267./2000



che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ,ai sensi di art. 134, comma 3°, del D.lgs , n. 267./2000



IL SEGRETARIO COMUNALE di COLONNELLA
Dott LUCA DI EUGENIO



Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27.4.2016